



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
MILAZZO
"SEZIONE TECNICA"

ORDINANZA N° 02/2008

Il Capo del Compartimento Marittimo, Capo del Circondario e Comandante del Porto di Milazzo:

VISTA: la nota n° 1101/SI datata 20.12.2007 della Regione Siciliana -Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. - Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali ed E.P. - Soprintendenza del Mare – Servizio Beni Storico -- artistici e Demo antropologici Unità operativa III – Conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio storico – artistico ed etno – antropologico, con la quale è stata richiesta l'istituzione di una zona regolamentata marina per la presenza di un relitto di interesse storico nell'area di Caronia (ME);

VISTI: il Decreto Legislativo n° 42 datato 22 Gennaio 2004, Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137" (Codice Urbani) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 45 del 24 Febbraio 2004 – Supplemento Ordinario n°28, e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATA: la necessità di predisporre opportuno provvedimento atto ad impedire l'ingresso di persone non autorizzate all'interno dello specchio acqueo interessato dalla presenza del relitto di interesse storico e di scongiurare eventuali danni al suddetto patrimonio, nonché disciplinare la navigazione dell'area interessata;

VISTI: gli articoli 16, 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima

VISTI: gli atti d'ufficio

O R D I N A

Art.1) Con decorrenza immediata, entro un raggio di metri 250 (duecentocinquanta), intorno al punto di coordinate **Lat. 38° 05',889 Nord – Long. 014° 27',318 Est (sistema di riferimento CGS WGS 84)** (Zona Caronia - vedasi stralcio mappa allegata) è interdetta la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere, la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata, il deposito di attrezzi da pesca, l'immersione con apparecchi respiratori, ed ogni attività finalizzata al danneggiamento del relitto e del suo contesto e/o all'asportazione delle sue parti.

Art.2) Previa specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto di Milazzo, saranno consentite: le immersioni per finalità di ricerca scientifica, per attività cinematografiche o a carattere ricreativo culturale, nonché lo svolgimento di attività di visite guidate subacquee organizzate da centri di immersione subacquea o Centri di addestramento subacqueo, regolarmente iscritti alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura e conformi alle discipline di settore; i predetti centri dovranno fornire, al termine del periodo autorizzato di attività subacquee, una significativa documentazione video-fotografiche del relitto alla Soprintendenza del Mare, ai fini del monitoraggio del bene nel tempo, e saranno garanti che durante le immersioni non vengono effettuate azioni che possano danneggiare, violare o depauperare il relitto e il suo contesto e/o costituire rischio per persone e cose, anche in relazione alla precarietà delle strutture e alla eventuale presenza di materiale bellico.

Art.3) Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 2, rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, avranno validità di anni 1 (uno), e saranno rilasciate previo Nulla Osta della Soprintendenza del Mare – Servizio Beni Storico – artistici.

Prima di ogni immersione dovrà essere inviata alla predetta Capitaneria di Porto, al fax n° 090/9222612, una comunicazione (o conferma, nel caso di date già definite) con l'indicazione della data e dell'orario approssimativo previsto. A richiesta, tali autorizzazioni dovranno essere esibite agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria deputati al controllo.

Art.4) I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento e, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione. Se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.lvo 171/2005;

Art.5) E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Milazzo li, 08/01/2008

P. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo TOMEI t.a.
F.TO IL COMANDANTE IN II^
C.C. (CP) Davide BARBAGIOVANNI MINCIULLO

